



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

V.le Bovio, 425

65124 PESCARA

Mail: dpe@regione.abruzzo.it

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085 7672048 – 2064

Pescara, 25.07.2019

Prot. n. RA/ 218283/19

- Ai **Comuni della Regione Abruzzo**
- All' **USRA**
usra@pec.it
- All' **USRC**
usrc@pec.it
- All' **USR 2016**
usr2016@pec.regione.abruzzo.it
- Agli **Ordini Ingegneri d'Abruzzo**
segreteria@ingte.it
ordine.laquila@ingpec.eu
ordine.pescara@ingpec.eu
ordine.chieti@ingpec.eu
- Agli **Ordini degli Architetti d'Abruzzo**
oappc.teramo@archiworld.pec
oappc.laquila@archiworld.pec
oappc.pescara@archiworld.pec
oappc.chieti@archiworld.pec
- Ai **Collegi dei Geometri d'Abruzzo**
collegio.teramo@geopec.it
collegio.laquila@geopec.it
collegio.pescara@geopec.it
collegio.chieti@geopec.it
- Ai **Collegi dei Periti Industriali d'Abruzzo**
collegioditeramo@pec.cnpi.it
collegiodilaquila@pec.cnpi.it
collegiodipescara@pec.cnpi.it
collegiodichieti@pec.cnpi.it

OGGETTO: Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche:

- **D.L. 18/04/2019 n. 32 - Legge di conversione 14/06/2019 n. 55 c.d. Decreto "Sblocca Cantieri";**
- **Art. 94 bis D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)**



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

V.le Bovio, 425

65124 PESCARA

Mail: dpe@regione.abruzzo.it

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085 7672048 – 2064

In riferimento alla recente entrata in vigore della normativa in oggetto c.d. **Decreto "Sblocca Cantieri"**, che ha stabilito un vigoroso snellimento procedurale in materia edilizia, alla luce delle richieste di chiarimenti procedurali da parte di **Comuni e professionisti** (*Ing. Arch., Geom. e Periti Industriali*) lo scrivente Dipartimento, competente in materia, ritiene di dover fornire gli opportuni chiarimenti.

Data la vitale importanza socio-economica che il settore edilizio notoriamente riveste a livello nazionale e regionale, nelle more del recepimento del c.d. "Sblocca Cantieri" nella normativa regionale in materia sismica L.R. 28/2011-Reg. n. 3/2016, in attesa delle connesse modifiche alla piattaforma MUDE e di eventuali ulteriori snellimenti e semplificazioni procedurali da implementare, si sintetizzano di seguito gli elementi che caratterizzano le procedure afferenti al c.d. **Decreto "Sblocca Cantieri"**:

- *tipologie interventi*: "rilevanti", "minore rilevanza" e "privi di rilevanza";
- *competenze*: Servizio Genio Civile regionale e Comune;
- *modalità di presentazione istanze per i distinti procedimenti*: autorizzazione o deposito;
- *modalità di conclusione dei procedimenti rispetto alle distinte tipologie di interventi*.

Con decorrenza **18/06/2019**, gli interventi edilizi definiti dalle suddette disposizioni sono stati regolamentati nel seguente modo.

L'art. 94 bis della DPR 380/2001 recante "Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche", riporta:

a) Interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di *adeguamento o miglioramento sismico* di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad **alta sismicità** (zona 1) e a **media sismicità** (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
- 2) le *nuove costruzioni* che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- 3) gli interventi relativi ad edifici di *interesse strategico* e alle *opere infrastrutturali* la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

V.le Bovio, 425

65124 PESCARA

Mail: dpe@regione.abruzzo.it

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085 7672048 – 2064

Gli interventi che rientrano in tale fattispecie **risultano di esclusiva competenza del Servizio Genio Civile regionale**, dalla presentazione alla conclusione dei procedimenti, per le tipologie indicate al punto 1) e per quelle di cui ai punti 2) e 3) per tutte le zone sismiche, anche per quelle di tipo 3 (bassa sismicità), con le modalità di presentazione previste dalla normativa regionale vigente.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, **i lavori sopradetti non possono iniziare senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'art. 94 del D.P.R. 380/2001.**

Le istanze continueranno ad essere trasmesse al Servizio Genio Civile regionale attraverso la piattaforma informatica MUDE-RA, così come le Relazioni a Strutture Ultimate (RSU) e i Certificati di Collaudo.

Si precisa, altresì, che le **sanatorie edilizie**, ad eccezione dei casi descritti nel prosieguo della presente, previsti dall'Art. 39-ter della Legge 16.11.2018, n. 130 - (*nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17.10.2016 n. 189 - Sisma 2016*) - convertito con modificazioni dalla Legge 15.12.2016, n. 229, e le **sopraelevazioni**, di cui all'art. 90 del D.P.R. 380/01, continuano ad essere assoggettate ad autorizzazione sismica, ai sensi della LR 28/2011 e Reg. n. 3/2016, e quindi sottoposte alle competenze del Genio Civile regionale per tutte le zone sismiche.

b) Interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di *adeguamento o miglioramento sismico* di costruzioni esistenti nelle località sismiche a **media sismicità** (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
- 2) le *riparazioni* e gli *interventi locali* sulle costruzioni esistenti;
- 3) le *nuove costruzioni* che non rientrano nella fattispecie di cui punto a) n. 2);
- 3bis) le *nuove costruzioni* appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

V.le Bovio, 425

65124 PESCARA

Mail: dpe@regione.abruzzo.it

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085 7672048 – 2064

c) Interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Per quanto riguarda l'art. 3 comma 2 del c.d. **Decreto "Sblocca Cantieri"**, relativo alle elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di *minore rilevanza* o *privi di rilevanza*, già adottate dalle regioni, che possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) (*minore rilevanza*) e c) (*privi di rilevanza*), si considerano quelli indicati in **"Tabella A" - Opere di Modesta Rilevanza (OMR)** approvate il 27/09/2017 dal *Tavolo Tecnico Regionale* ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Regolamento regionale 3/2016, pubblicata sul sito regionale (https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/genio-civile/autorizzazione-sismica/TABA_Rilevanti.pdf)

Le opere indicate in **"Tabella B" - interventi non assoggettabili alla normativa sismica**, approvate dal *Tavolo Tecnico Regionale* nella stessa seduta (https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/genio-civile/autorizzazione-sismica/TAB_B_NON_Soggette.pdf), restano non assoggettate alle procedure di cui alla L.R. 28/2011 e regolamenti attuativi sempreché, a parere del progettista, non costituiscano rischio per la pubblica incolumità e assolvano a funzioni di limitata importanza ai fini statici.

Gli interventi che rientrano in tale fattispecie (lett. b) e c) sopra enunciate) risultano di **esclusiva competenza dei Comuni**, dalla presentazione alla conclusione dei procedimenti, con le seguenti modalità di presentazione.

Gli interventi di cui alle lettere b) «minore rilevanza» e c) «privi di rilevanza», fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, **non sono soggetti ad autorizzazione preventiva del competente ufficio tecnico della regione, ma sono subordinati al preavviso scritto (tramite PEC) allo Sportello Unico per**



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

V.le Bovio, 425

65124 PESCARA

Mail: dpe@regione.abruzzo.it

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085 7672048 – 2064

l'edilizia competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

I progetti sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il progettista e il direttore dei lavori asseverano inoltre che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici allegati e che le opere non hanno avuto ancora inizio.

Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001. In questo caso alla denuncia devono essere allegati:

- a) il progetto dell'opera firmato dal progettista dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegate nella costruzione.

Lo Sportello Unico, tramite PEC, rilascia, all'atto stesso della presentazione, **l'attestato di avvenuto deposito** e trasmette all'ufficio regionale competente il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.

Quindi, **i Comuni** per gli interventi di «**minore rilevanza**» e «**privi di rilevanza**» risultano avere competenza esclusiva a ricevere i depositi dei progetti esecutivi di tali tipologie, con allegate la prescritte asseverazioni e dichiarazioni sopra riportate, che vengono trasmessi dai medesimi al Servizio Genio Civile regionale per conoscenza **per soli scopi di archiviazione documentale e di registrazione.**



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

V.le Bovio, 425

65124 PESCARA

Mail: dpe@regione.abruzzo.it

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085 7672048 – 2064

Nelle more dell'adeguamento della piattaforma MUDE alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 18/04/2019 n. 32 relativa Legge di conversione 14/06/2019 n. 55 c.d. "Sblocca Cantieri" e della messa a disposizione dei Comuni e degli Sportelli Unici per l'Edilizia della stessa piattaforma MUDE aggiornata, i Comuni e gli Sportelli unici che intendono avvalersi dei Geni Civili, quale soggetto temporaneamente preposto alle procedure in capo ai medesimi Enti, sono pregati di comunicarlo formalmente - via pec - agli indirizzi pec dei Servizi dei Geni Civili territorialmente competenti entro 10 giorni dal ricevimento della presente circolare.

Ne consegue che la mancata comunicazione in tal senso equivale a conferma, da parte degli stessi Comuni e gli Sportelli Unici, di avvenuta attivazione ed operatività in merito alle procedure previste dal Decreto "Sblocca Cantieri".

In ogni caso, comunque, tale periodo transitorio avrà scadenza in data 30.11.2019.

Resta in ogni caso salvo che le tipologie di intervento di competenza esclusiva dei Servizi dei Geni Civili Regionali continueranno ad essere trasmesse ai medesimi Servizi, con le modalità tutt'ora in essere.

Per i seguenti interventi di «**minore rilevanza**» nei riguardi della pubblica incolumità relativi ai punti 1), 3), e 3 bis), e quindi ad eccezione del punto 2).:

- 1) gli interventi di *adeguamento* o *miglioramento sismico* di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- 3bis) le *nuove costruzioni* appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti del 17 gennaio 2018;



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

V.le Bovio, 425

65124 PESCARA

Mail: dpe@regione.abruzzo.it

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085 7672048 – 2064

ultimata le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore di lavori deposita allo Sportello Unico, tramite PEC, una relazione a Strutture Ultimate (art. 65 commi 1, 2 e 3, D.P.R. 380/2001).

All'atto della presentazione della suddetta relazione, lo Sportello Unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente Genio Civile regionale.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del direttore dei lavori del completamento della struttura il collaudatore redige il certificato di collaudo inviandolo, tramite posta elettronica certificata (PEC) **al competente Genio Civile regionale** e al committente, dandone contestuale comunicazione allo Sportello Unico.

Per i seguenti interventi di «**minore rilevanza**» nei riguardi della pubblica incolumità di cui al punto 2) della relativa tipologia:

2) le *riparazioni* e gli *interventi locali* sulle costruzioni esistenti;

e per gli interventi «**privi di rilevanza**» nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

il certificato di collaudo è sostituito dalla Dichiarazione di Regolare Esecuzione (DRE) resa dal direttore dei lavori.

Pertanto, anche per gli interventi di «**minore rilevanza**» nei riguardi della pubblica incolumità - **aventi maggior consistenza strutturale** - i relativi procedimenti di deposito si concludono con l'emissione della **Relazione Struttura Ultimata (RSU)** e del **Certificato di Collaudo**. La **RSU** viene trasmessa, via pec, dal Direttore dei Lavori al Comune, il quale, poi, via pec, la invia al Servizio Genio Civile regionale, mentre il Collaudatore trasmette il **Collaudo**, via pec, al committente e al Servizio Genio Civile regionale, dandone contestuale comunicazione allo Sportello Unico.

Invece per gli interventi di «**minore rilevanza**» nei riguardi della pubblica incolumità - **aventi minor consistenza strutturale** - e per gli interventi «**privi di**



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

V.le Bovio, 425

65124 PESCARA

Mail: dpe@regione.abruzzo.it

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085 7672048 – 2064

rilevanza» i relativi procedimenti di deposito si concludono con la sola emissione della **Dichiarazione di Regolare Esecuzione (DRE)** resa dal direttore dei lavori, via pec, al Comune, al committente e al Servizio Genio Civile regionale.

Si evidenzia che in applicazione dell'art. 3, comma 5, del decreto c.d. "**Sblocca Cantieri**" per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva le regioni possono istituire controlli con metodo a campione e quindi, nelle more del recepimento di tale disposizione, i Comuni per le tipologie di deposito di competenza possono provvedere a istituire propri controlli con metodologia a campione.

Anche per le modalità di conclusione dei procedimenti di cui sopra, per i Comuni e gli Sportelli unici che intendono avvalersi dei Geni Civili, quale soggetto temporaneamente preposto alle procedure in capo ai medesimi Enti nelle more dell'adeguamento della piattaforma MUDE alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 18/04/2019 n. 32 - Legge di conversione 14/06/2019 n. 55 c.d. "Sblocca Cantieri" e della messa a disposizione dei Comuni e degli Sportelli Unici per l'Edilizia della stessa piattaforma MUDE aggiornata, le Relazioni a Strutture Ultimate (RSU), i Certificati di Collaudo e le Dichiarazione di Regolare Esecuzione (DRE) verranno trasmesse ai Servizi dei Geni Civili Regionali, con le modalità tutt'ora in essere.

In ogni caso, comunque, tale periodo transitorio avrà scadenza in data 30.11.2019.

Si precisa che le varianti in corso d'opera relative a progetti già depositati presso il Servizio del Genio Civile regionale continueranno ad essere presentate presso lo stesso Ufficio.

Si evidenzia, inoltre, che riguardo alla possibilità di **sanatoria degli abusi**, prevista dall'Art. 39-ter della Legge 16 novembre 2018, n. 130, **nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24**



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

V.le Bovio, 425

65124 PESCARA

Mail: dpe@regione.abruzzo.it

PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Tel. 085 7672048 – 2064

agosto 2016, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare al Comune, anche contestualmente alla domanda di contributo, la richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli art. 36 comma 1, 37 comma 4 e 93 del D.P.R. 380/2001 e rientrare nelle categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) (minore rilevanza) e c) (privi di rilevanza) del c.d. "Sblocca Cantieri", iniziando i lavori senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione statica o sismica dal competente Servizio Genio Civile Regionale.

E' fatto salvo il pagamento della sanzione di cui agli art. 36 e 37, comma 4 del T.U.E., il cui importo non può essere superiore a 5.164,00 euro e inferiore a 516,00 euro.

Il tecnico dovrà asseverare, in base agli esiti conseguiti, che l'intervento realizzato senza la preventiva autorizzazione non ha prodotto o amplificato il danneggiamento registrato in seguito agli eventi sismici del 24 agosto e seguenti. Per tale valutazione il progettista dovrà effettuare una verifica di vulnerabilità del fabbricato ante sisma, una prima volta nella configurazione originaria, ed una seconda considerando, nelle stesse condizioni, anche la presenza delle opere non autorizzate.

Si precisa infine che, per quanto concerne le altre procedure di competenza del Servizio Genio Civile non regolamentate dal decreto c.d. **Decreto "Sblocca Cantieri"**, si continueranno ad applicare le norme previgenti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL GENIO CIVILE
di L'Aquila e Teramo
Ing. Giancarlo MISANTONI
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL GENIO CIVILE
di Chieti e Pescara
Ing. Vittorio Di Biase
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Infrastrutture e Trasporti
Ing. Emidio Primavera
(f.to digitalmente)